



Misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti del settore privato compreso quello agricolo e autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionisti, delle zone colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e del 30 ottobre 2016. Art.45 del DL n.189/2016 convertito in legge n.229/2016 - Convenzione Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidente della Regione Abruzzo del 20 gennaio 2017.

**GUIDA PROCEDURALE PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI RICHIESTA
DELLE INDENNITÀ DI SOSTEGNO AL REDDITO DEI LAVORATORI
DI CUI ALL'ART. 45 DEL DL 189/2016**

1) DESTINATARI

Le misure di sostegno al reddito dei lavoratori delle aree del sisma sono rappresentate da:

- a) **Indennità per lavoratori dipendenti del settore privato compreso quello agricolo**, pari al trattamento massimo di integrazione salariale con la relativa contribuzione figurativa, della durata massima di 4 mesi a decorrere dall'evento sismico del 24 agosto 2016 e successivi e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, impossibilitati a prestare attività lavorativa in tutto o in parte a seguito dei predetti eventi sismici, dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese operanti in uno dei Comuni di cui all'articolo 1 del DL 189/2016, convertito con modificazioni, dalla legge 229/2016, nei confronti dei quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. La misura deve considerarsi residuale rispetto agli strumenti di integrazione salariale e di mobilità, ivi compresi quelli a carico dei fondi di solidarietà di cui al titolo II, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Pertanto, essendo l'indennità una prestazione residuale è necessario che le aziende da cui provengono i lavoratori non rientrino nel campo di applicazione degli ammortizzatori sociali ordinari in costanza di rapporto di lavoro, (CIGO,CIGS, MOBILITA', Fondi di solidarietà, FIS, di cui al titolo II del D.Lgs. n.148/2016). Sono ricomprese le seguenti tipologie contrattuali: tempo indeterminato compreso l'apprendistato, tempo determinato, sia a tempo pieno che parziale. Inoltre sono inclusi i rapporti di lavoro dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio che non hanno potuto prestare la loro attività in conseguenza degli eventi sismici. Ai fini della presentazione della domanda dell'indennità non è richiesta una anzianità aziendale minima.
- b) **Indennità "una tantum" pari ad € 5.000**, senza il riconoscimento della contribuzione figurativa, per i collaboratori coordinati e continuativi, titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionisti, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici di cui all'art. 1, del DL 189/2016, convertito con modificazioni, dalla legge 229/2016 e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente, in uno dei Comuni previsti all'art. 1, comma 1, del citato decreto, nel periodo dal 24 agosto 2016 al 31 dicembre 2016.

2) AIUTI DI STATO

L'indennità una tantum pari ad € 5.000, di cui al punto 1b), viene concessa nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di stato. Al riguardo si fa presente che il contributo di cui al comma 4 dell'art.45 del DL 189/2016 è soggetto a regime "de minimis" di cui al Regolamento CE n.1407/2013 del 18/12/2013, relativo all'applicazione degli articoli n.107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis, e al Regolamento CE n.1408 del 18/12/2007, sugli aiuti nel settore della produzione di prodotti agricoli. Si rammenta che, per ricevere il contributo una tantum deve essere rispettato l'importo massimo di aiuti di stato in regime de minimis che possono essere concessi ad una medesima impresa in un triennio (l'esercizio finanziario in corso e i due



Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del
Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università
Servizio Lavoro

precedenti) che è pari € 200.000, (€ 100.000 se impresa del trasporto su strada, € 15.000 se impresa del settore della produzione agricola).

3) **DECORRENZA E TERMINE DELL'INDENNITÀ**

L'indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato compreso quello agricolo di cui al punto 1a), decorre dal 24/8/2016, con riferimento ai Comuni dell'allegato 1 del DL n.189/2016 e dal 26/10/2016 o dal 30/10/2016, con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 del DL n.189/2016 e termina al massimo il 31/12/2016.

4) **REQUISITI**

Per i lavoratori dipendenti del settore privato, compreso quello agricolo sono previsti due condizioni:

- a) Lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa in tutto o in parte a seguito di uno degli eventi sismici, dipendenti di aziende operanti in uno dei comuni di cui all'art.1 del DL N.189/2016. Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, l'indennità di cui al comma 1 dell'art. 45 è riconosciuta per le ore di riduzione o sospensione dell'attività nei limiti ivi previsti e non può essere equiparata al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola
- b) Lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, perché impegnati nella cura dei familiari conviventi per infortunio o malattia conseguente l'evento sismico. Il questo caso l'indennità viene riconosciuta per le giornate di mancata prestazione lavorativa, per un numero massimo di trenta (30) giornate di retribuzione.

5) **RAPPORTO TRA INDENNITÀ E FRUIZIONE DELLA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA REGIONALE**

I lavoratori già collocati in CIG in deroga nel/nei periodo/i compresi tra il 24 agosto ed il 31 dicembre 2016 da parte delle aziende ubicate all'interno dei comuni di cui all'art. 1 del DL 189/2016, non possono percepire l'indennità per lo stesso periodo in cui è stata fruita la CIG in deroga.

6) **ATTIVITÀ UBICATE NEL COMUNE DI TERAMO**

I lavoratori del settore privato e quelli autonomi la cui attività sia ubicata nel Comune di Teramo, per poter accedere alle indennità previste dai commi 1 e 4 dell'art.45 del D.L.189/2016, devono aver dichiarato l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda attraverso comunicazione effettuata ai sensi del DPR 445/2000, all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS territorialmente competenti. Una copia della predetta dichiarazione dovrà essere allegata alla domanda di richiesta dell'indennità.

7) **ATTIVITÀ UBICATE NEL TERRITORIO REGIONALE E AL DI FUORI DEI COMUNI COMPRESI NEGLI ALLEGATI 1 e 2**

In esito ad apposito quesito presentato alla competente Direzione Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del comma 2 dell'art.1 del DL n.189/2016 convertito in legge n.229/2016, le disposizioni dell'art.45, commi 1 e 4, possono applicarsi altresì in riferimento ad immobili distrutti o danneggiati ubicati in comuni diversi da quelli elencati negli allegati 1 e 2 del DL 189/2016, ubicati all'interno del territorio regionale, su richiesta degli interessati, che dimostrino un nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatesi e gli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.

8) **PROCEDURA**

- a. I lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, presenteranno le istanze di richiesta dell'indennità di cui al comma 1 dell'art. 45 del DL 189/2016, utilizzando l'apposita modulistica, (Mod. S1/2016), definita dalla Regione Abruzzo e approvata nella riunione del CICAS del 09/02/2017, delegando le aziende di appartenenza.
- b. Le Aziende delegate dai lavoratori, presenteranno una richiesta dell'indennità di cui al comma 1 del DL 189/2016, utilizzando l'apposita modulistica, (Mod. SA/2016), definita dalla Regione Abruzzo e approvata nella riunione del CICAS del 09/02/2017. Alla richiesta l'Azienda allegherà



Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del
Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università
Servizio Lavoro

l'istanza presentata da ogni lavoratore (Mod. S1/2016) e il modello riepilogativo in formato excel (Mod. SE/2016). Nel caso in cui l'azienda di appartenenza risulti cessata o per altro motivo, impossibilitata a presentare l'istanza su delega del lavoratore, la richiesta potrà essere presentata alla Regione anche direttamente da parte del lavoratore.

- c. I co.co.co., i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, i lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, presenteranno l'istanza di richiesta dell'indennità una-tantum, pari ad € 5.000, cui al comma 4 dell'art.45 DL 189/2016, utilizzando l'apposita modulistica, (Mod. S2/2016), definita dalla Regione Abruzzo e approvata nella riunione del CICAS del 09/02/2017, direttamente o attraverso professionisti, associazioni sindacali e datoriali.

In esito ad apposito quesito presentato alla competente Direzione Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'indennità una-tantum può essere concessa non solo al titolare di impresa individuale, ma altresì ai soci lavoratori di società di persone (Società semplice (S.s.), Società in nome collettivo (S.n.c.), Società in accomandita semplice (S.a.s.)), in quanto soggetti contitolari dell'attività d'impresa iscritti ad una delle forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, come, ad esempio, gli iscritti alla Gestione commercianti e artigiani.

L'indennità una-tantum è da escludersi in favore dei soci lavoratori di società di capitali (Società per azioni (S.p.a.), Società a responsabilità limitata (S.r.l.), Società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.)), in quanto, in tal caso, titolare dell'impresa è la Società.

9) TERMINI

Le domande possono essere presentate ed inviate via PEC all'indirizzo dpg007@pec.regione.abruzzo.it, dalla data di pubblicazione del Verbale CICAS e della relativa modulistica sul sito istituzionale della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it e sul portale www.abruzzolavoro.eu, fino al 31 marzo 2017. Gli interessati possono altresì richiedere la modulistica inoltrando la richiesta ai seguenti indirizzi mail: emanuela.guaraladi@regione.abruzzo.it renzo.iride@regione.abruzzo.it

10) LIQUIDAZIONE DEI TRATTAMENTI

La liquidazione delle indennità previste dall'art.45 del DL 189/2016, nel limite delle risorse stanziato, saranno effettuate successivamente dall'INPS a seguito del decreto/i di approvazione della graduatoria dei soggetti beneficiari.

Ai sensi dell'art.3 della Convenzione, la Regione istruisce e approva le pratiche secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Elenco dei Comuni abruzzesi colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 di cui all'Allegato 1 del DL 189/2016.

- 1- Campotosto (AQ)
- 2- Capitignano (AQ)
- 3- Montereale (AQ)
- 4- Rocca Santa Maria (TE)
- 5- Valle Castellana (TE)
- 6- Cortino (TE)
- 7- Crognaleto (TE)
- 8- Montorio al Vomano (TE)

Elenco dei Comuni abruzzesi colpiti dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016 di cui all'Allegato 2 del DL 189/2016.

- 1- Campli (TE)
- 2- Castelli (TE)
- 3- Civitella del Tronto (TE)
- 4- Torricella Sicura (TE)
- 5- Tossicia (TE)
- 6- Teramo